

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ENERGIA ELETTRICA

ACCISA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA

Le forniture di energia elettrica sono soggette a:

I. accisa, ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise"), con applicazione delle aliquote previste dall'Allegato I del medesimo decreto, al momento della fornitura ai consumatori finali o, nel caso di energia prodotta per uso proprio, al momento del consumo;

II. imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito si riportano le principali agevolazioni fiscali applicabili:

- esclusioni ed esenzioni dal campo di applicazione dell'accisa (art. 52, commi 2 e 3 TUA);
- non applicazione dell'accisa per i clienti qualificati come "soggetti obbligati" (art. 53 TUA);
- ulteriori esenzioni dall'accisa (art. 17 TUA);
- applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%;
- non imponibilità IVA in specifici casi previsti dalla normativa vigente.

A. ESCLUSIONI / ESENZIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA (ART. 52, COMMI 2 E 3 TUA)

L'art. 52, comma 2, del TUA individua le fattispecie di utilizzo dell'energia elettrica escluse dal campo di applicazione dell'accisa. In particolare, rientrano tra queste:

- utilizzi per riduzione chimica, processi elettrolitici e metallurgici (classificazione DJ 27 della NACE, recepita nella classificazione ATECO);
- utilizzi nei processi mineralogici (classificazione DI 26 della NACE, recepita nella classificazione ATECO);
- utilizzi per la produzione di beni il cui costo finale medio unitario sia influenzato per oltre il 50% dal costo dell'energia elettrica.

B. ESENZIONI DALLE ALIQUOTE DI ACCISA

Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del TUA, sono esenti da accisa:

- l'energia elettrica impiegata per la produzione di elettricità o per il mantenimento della capacità produttiva;
- l'energia utilizzata per l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto merci e passeggeri;
- l'energia impiegata per l'esercizio di linee di trasporto urbano e interurbano.

C. NON APPLICAZIONE DELL'ACCISA PER SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 53 TUA)

Sono considerati "soggetti obbligati":

- i venditori di energia elettrica ai consumatori finali;
- i produttori che utilizzano energia per uso proprio;
- i soggetti con uso promiscuo e potenza disponibile superiore a 200 kW;
- i soggetti che acquistano energia sul mercato elettrico per uso proprio.

Possono altresì assumere tale qualifica, su richiesta:

- soggetti con uso unico dell'energia oltre 200 kW;
- soggetti con consumi superiori a 200.000 kWh mensili e più fornitori.

A tali soggetti viene rilasciata apposita licenza dall'Agenzia delle Dogane con codice identificativo. In questi casi, la fatturazione avviene senza applicazione dell'accisa, che viene assolta direttamente dal soggetto interessato.

La modulistica può essere richiesta, unitamente ad eventuali informazioni, anche ai seguenti canali di contatto: - Telefono: 0481095654 oppure tramite e-mail all'indirizzo: servizioclienti@nrgcompany.it

D. ULTERIORI ESENZIONI DA ACCISA (ART. 17 TUA)

Sono esenti da accisa le forniture destinate a:

- relazioni diplomatiche o consolari;
- organizzazioni internazionali riconosciute e relative istituzioni;
- Forze armate degli Stati aderenti alla NATO, per usi istituzionali consentiti;
- operazioni previste da accordi internazionali che prevedano anche l'esenzione IVA.

Per tali soggetti è necessario il rilascio di apposite certificazioni da parte del Ministero degli Affari Esteri o degli enti competenti.

E. ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA – ESPORTAZIONI

Le forniture di energia elettrica destinate allo Stato della Città del Vaticano sono considerate operazioni assimilate alle esportazioni.

Per l'applicazione delle agevolazioni è necessario il rilascio delle certificazioni da parte delle autorità competenti del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

F. APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA IVA RIDOTTA

L'IVA è disciplinata dal D.P.R. 633/1972. L'energia elettrica rientra tra i beni soggetti ad aliquota ridotta ai sensi della Tabella A, parte III, n. 103.

Possono beneficiare dell'aliquota IVA al 10%:

- imprese estrattive e manifatturiere;
- imprese agricole;
- consorzi di bonifica e irrigazione;
- clienti grossisti.

È necessaria la presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato tramite e-mail all'indirizzo: servizioclienti@nrgcompany.it

G. NON IMPONIBILITÀ AI FINI IVA (ESPORTATORI ABITUALI)

Il regime di non imponibilità IVA si applica agli esportatori abituali, ossia ai soggetti che effettuano operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del volume d'affari.

Tale status consente l'utilizzo del cosiddetto "plafond" per effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Rientrano tra le operazioni rilevanti: esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, come disciplinato dal D.P.R. 633/1972 e dal D.L. 331/1993.